

## Prestazioni occasionali: la comunicazione preventiva

Nell’ambito del DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, il Legislatore ha previsto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale.

Recentemente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la Nota 11.1.2022, n. 29 ha fornito alcuni chiarimenti in merito al predetto obbligo di seguito sintetizzati.

Come precisato nella citata Nota n. 29 l’obbligo in esame interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di **imprenditori**. Attualmente però non è stata data alcuna informativa circa l’esclusione dall’obbligo per quanto concerne gli Enti del Terzo settore, pertanto lo Studio al momento consiglia di effettuare la comunicazione fino a che non verrà fatto un chiarimento in tal senso.

Il predetto obbligo interessa i **rapporti di lavoro avviati dopo il 21.12.2021** o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11.1.2022. In particolare, per i rapporti di lavoro:

- **in essere al 11.1.2022, nonché per quelli iniziati a decorrere dal 21.12.2021** e già cessati, la comunicazione va **effettuata entro il 18.1.2022**;
- **avviati dal 12.1.2022** la comunicazione va effettuata **prima** dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

La comunicazione ai sensi del citato art. 14 va effettuata al competente Ispettorato del Lavoro in base al **luogo** dove si svolge la prestazione, mediante sms / posta elettronica come già previsto per i rapporti di lavoro intermittente di cui all’art. 15, D.Lgs. n. 81/2015.

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni gli applicativi in uso, la comunicazione in esame **va effettuata tramite e-mail** allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata), desumibile dal seguente elenco.

ITL.Ancona.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Macerata.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Aosta.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Mantova.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Aquila.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Milano-Lodi.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Arezzo.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Modena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.AscoliPiceno.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Napoli.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Asti-Alessandria.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Novara-Verbania.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Avellino.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Nuoro.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bari.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Padova.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Belluno.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Parma-ReggioEmilia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Benevento.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Pavia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bergamo.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Perugia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Biella-Vercelli.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.PesaroUrbino.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bologna.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Piacenza.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Brescia.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Potenza-Matera.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Brindisi.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Prato-Pistoia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cagliari-Oristano.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Ravenna-ForliCesena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Campobasso-Isernia.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.ReggioCalabria.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Caserta.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Rimini.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Catanzaro.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Roma.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Chieti-Pescara.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Salerno.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Como-Lecco.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Sassari.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cosenza.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Savona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cremona.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Siena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Crotone.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Sondrio.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cuneo.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Taranto.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Ferrara-Rovigo.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Teramo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Firenze.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Terni-Rieti.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Foggia.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Torino.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Frosinone.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Treviso.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Genova.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Trieste-Gorizia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Grosseto.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Udine-Pordenone.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Imperia.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Varese.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.LaSpezia.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Venezia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Latina.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Verona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Lecce.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.ViboValentia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Livorno-Pisa.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Vicenza.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Lucca-Massacarrara.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Viterbo.occasionali@ispettorato.gov.it

L'INL evidenzia che la comunicazione deve avere il seguente contenuto minimo, in mancanza del quale la stessa è considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l'opera / servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).  
Nel caso in cui in cui l'opera / servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato è richiesta una nuova comunicazione;
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

*Oggetto: Comunicazione avvio attività lavoro autonomo occasionale ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008*

Con la presente si comunica, come previsto dall'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, l'avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'art. 2222, Codice civile, tra:

- la Alfa srl, con sede a ... in Via ... , codice fiscale ... ;
- il sig./la sig.ra ... , nato/a a ... , residente a ... in Via ... , codice fiscale ... ,  
per lo svolgimento della seguente attività ...

La prestazione occasionale sarà resa presso i locali della società / presso il domicilio del prestatore ed inizierà il .....

La stessa presumibilmente sarà conclusa entro (un giorno, una settimana, un mese).

Il compenso spettante al lavoratore occasionale è pari a € ... , al lordo della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto del 20%.

Luogo, data

Firma

È possibile annullare / modificare una comunicazione trasmessa in qualunque momento antecedente l'inizio dell'attività del prestatore.

In caso di omessa / infedele comunicazione è applicabile la sanzione da € 500 a e 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo. Non è applicabile la procedura di diffida di cui all'art. 13, D.Lgs n. 124/2004.

Come precisato nella citata Nota n. 29 le sanzioni possono:

- essere più di una nel caso in cui le comunicazioni omesse interessino più lavoratori:
- essere applicate anche nel caso in cui il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuare una nuova.